



30|04
2020

Dividendi distribuiti alle società semplici
COVID-19

Dividendi distribuiti alle società semplici

(D.L. 23/2020, art. 28)

L'art. 28 del D.L. "Liquidità" modifica quanto disposto dall'art. 32-quater del D.L. 124/2019 in materia di regime fiscale degli utili distribuiti alle società semplici, con l'obiettivo di eliminare alcuni aspetti asistematici e di non coerenza della disciplina derivanti dalla stratificazione nel tempo delle diverse disposizioni (su tutte la Legge di Bilancio 2018).

Resta fermo il principio, introdotto dall'art. 32-quater del D.L. 124/2019, secondo il quale i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale (cosiddetto "approccio *look through*"). Nello specifico:

Regimi fiscali applicabili	
Socio della società semplice	Regime fiscale applicabile
Soggetti IRES	Esclusione dei dividendi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare
Imprese individuali e società di persone commerciali	Esclusione dei dividendi dalla formazione del reddito complessivo nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti
Persone fisiche residenti detentori di partecipazioni, qualificate e non qualificate, non esercenti attività d'impresa	Assoggettamento a tassazione dei dividendi con applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26%

Il nuovo testo normativo introduce, inoltre, alcune novità, così riassumibili:

- conferma dell'integrale imposizione per i dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata;
- applicazione della ritenuta del 26% o dell'1,20% per i soci non residenti delle società semplici che percepiscono dividendi;
- integrale imponibilità dei dividendi per la quota riferibile ai soci enti non commerciali;
- istituzione di un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31/12/2022.

Quanto disposto dall'art. 28 del D.L. "Liquidità" si applica ai dividendi percepiti a partire dallo scorso 1/1/2020. Diversamente, in via transitoria i dividendi percepiti dalle società derivanti dalla detenzione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'IRES, che abbiano ad oggetto utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31/12/2019, e purché deliberate entro il 31/12/2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente di tassazione parziale rispetto a quella prevista dalla Legge di Bilancio 2018:

Regime transitorio	
Periodo di produzione degli utili	% tassazione
Fino all'esercizio in corso al 31/12/2007 (per i soggetti solari fino al 2007)	40,00%
Dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007 fino all'esercizio in corso al 31/12/2016 (per i soggetti solari dal 2008 fino al 2016)	49,72%
Dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (per i soggetti solari dal 2017 fino al 2019)	58,14%

I professionisti di Adacta sono a disposizione per ogni approfondimento.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza – Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano – Via Visconti di Modrone, 21 - 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it  